



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Concordato
Preventivo 2/2026

Tassa di
registrazione a
carico della parte
CO.RI.MA s.r.l.

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei
seguenti Magistrati

Dott. Marco Lualdi

Presidente

Dott. Elisa Tosi

Giudice Relatore ed Estensore

Dott. Nicolò Grimaudo

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologazione del concordato preventivo ex artt. 48 e 112 CCII nel procedimento unico
portante R.G. 78/2025 P.U.

PROMOSSO DA

CO.RI.MA. s.r.l., con sede legale in Busto Arsizio (Va), viale Toscana n. 26, C.F. 04610860159 e P.IVA n. 01326130125, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Carlo Genoni (C.F. GNNCRL49D04B300I) e del Consigliere Delegato Vittorio Genoni (C.F. GNNVTR77R31B300O), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Matteo Lamperti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Busto Arsizio (Va), via G.B. Pergolesi n. 1 (PEC matteo.lamperti@busto.pecavvocati.it)

NONCHE' DA

VADASI s.r.l., con sede legale in Busto Arsizio (Va), via Cosimo Orrù n. 1, C.F. e P.IVA 04062810124, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Vittorio Genoni (C.F. GNNVTR77R31B300O), rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla modifica della proposta di concordato del 27.10.2025, dall'avv. Matteo Lamperti presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Busto Arsizio (Va), via G.B. Pergolesi n. 1 (PEC matteo.lamperti@busto.pecavvocati.it)

NEI CONFRONTI DI

MASSA DEI CREDITORI di CO.RI.MA. s.r.l.

FATTO E DIRITTO

1. La regolarità della procedura e l'esito della votazione.



In data 15.04.2025 CO.RI.MA. s.r.l. ha depositato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo ex artt. 37, comma I, 40 e 44, co. I CCII con riserva di deposito della proposta, del piano e dell'ulteriore documentazione prevista dall'art. 39, co. 1 e 2 e 87, co. 3, CCII. La domanda è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 16.04.2025.

Con decreto in pari data il Tribunale di Busto Arsizio ha concesso alla ricorrente termine di 60 giorni, decorrente dall'iscrizione di cui all'art. 45, co. II, CCII, per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo unitamente alla documentazione prevista dalla legge ed ha nominato Commissario Giudiziale il dott. Roberto Cherchi, disponendo nel contempo il deposito di relazioni informative mensili in ordine alla gestione dell'attività di impresa, anche sotto il profilo finanziario, ed all'attività finalizzata alla predisposizione della proposta e del piano nonché sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria.

Entro il termine concesso, prorogato in presenza di giustificati motivi ed in considerazione del progetto di regolazione della crisi compiutamente prospettato dalla debitrice, CO.RI.MA. s.r.l. ha depositato il piano di concordato, avente natura liquidatoria, rispetto al quale il Commissario giudiziale ha reso parere sostanzialmente positivo ex art. 47 CCII (sia pure con riserva di approfondimenti nel prosieguo della procedura con riferimento alle modalità di apporto della finanza esterna, all'incasso dei crediti ed alla quantificazione degli oneri stimati in prededuzione).

Alla luce dei rilievi svolti dal Tribunale, la proposta di concordato è stata modificata dapprima in data 27.10.2025 e, in seguito, emendata definitivamente in data 27.11.2025, con previsione dell'attribuzione delle attività all'assuntore VADASI s.r.l.

Esaminato il piano modificato e verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta oltre che la ritualità della proposta, con decreto del 28.11.2025 il Tribunale ha ritenuto di non ravvisare elementi determinanti la manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati - avuto riguardo in particolare alla capacità dell'assuntore di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori concorsuali - ed ha quindi dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società ricorrente, nominando il Giudice Delegato, confermando il dott. Cherchi quale Commissario giudiziale e fissando la data iniziale e finale delle operazioni di voto dei creditori, rispettivamente, al 2.3.2026 ed al 16.3.2026.

Il Commissario giudiziale ha quindi:

- confermato il versamento della somma di euro 40.000,00, pari a circa il 20% delle spese presumibilmente necessarie per l'intera procedura, come prescritto nel decreto di apertura;
- effettuato la comunicazione della proposta di concordato preventivo, del piano, delle formalità di voto e dell'indirizzo PEC della procedura ai sensi dell'art. 104 CCII a mezzo PEC ai creditori in data 15.12.2025;
- dato corso alla vendita competitiva dei beni strumentali di cui alle proposte di acquisto ricevute, ai sensi dell'art. 94 comma V CCII;
- reso i pareri sulle relazioni periodiche depositate dalla ricorrente;
- depositato la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 CCII quarantacinque giorni prima del termine iniziale per il voto dei creditori nonché la relazione ex art. 107 comma III CCII.

In data 17.3.2026 il Commissario ha comunicato l'esito delle operazioni di voto, dando atto del raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione del concordato preventivo. Il



Commissario ha riferito infatti che ha votato favorevolmente la maggioranza dei crediti ammessi al voto (i.e. € 582.297,34 su € 743.866,88) e che la maggioranza è stata raggiunta in tutte le classi ammesse al voto (i.e. la classe 3 formata dai creditori chirografari e la classe 4, composta da istituti di credito assistiti da garanzie).

Il Tribunale ha quindi fissato con decreto udienza per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale. Il provvedimento è stato iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese e notificato, in data 2.4.2026, al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti Euro Moda s.r.l. e Arella & C. s.p.a. nonché all'assuntore Vadasi s.r.l..

Nessun creditore dissenziente, così come nessun'altro interessato, ha proposto opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 48, co. 2, CCII. Il Commissario Giudiziale, con parere motivato ex art. 48 co. 2 CCII, ha concluso in senso favorevole all'omologazione del concordato.

All'udienza del 5.5.2026 la società proponente e l'assuntore hanno insistito per l'emissione del provvedimento di omologazione della domanda di concordato preventivo ed il Commissario Giudiziale ha richiamato agli atti depositati precisando, per quanto concerne l'apporto esterno di finanza da parte dei soci ex art. 84, co. 4, CCII, che sussistono i presupposti affinché sia adempiuto mediante compensazione senza alterazione della *par condicio creditorum*, in quanto la società dispone già di risorse per pagare integralmente le prededuzioni ed i creditori di grado anteriore.

2. Il piano e la proposta.

Il piano, avente natura liquidatoria, prevede:

- l'attribuzione all'assuntore VADASI S.r.l., per effetto dell'omologazione del concordato preventivo, di tutti gli *assets* facenti parte del patrimonio aziendale, composto da immobilizzazioni materiali, rimanenze, attività finanziarie, crediti commerciali e crediti verso altri soggetti e disponibilità liquide. Sul punto si osserva che, in ragione della attività di recupero dei crediti che la ricorrente ha continuato a svolgere nel corso della procedura nonché delle procedure competitive disposte a seguito della ricezione di offerte irrevocabili di acquisto e delle conseguenti cessioni autorizzate dal Tribunale, le sole poste attive ancora da realizzare sono costituite dai titoli PIM INCOME EUR HDG DIS – Allianz Bank (ISIN IE00B8N0MW85) e da crediti commerciali e depositi cauzionali indicati nel parere del Commissario del 29.4.2026 per complessivi € 100.241,79;
- l'accollo cumulativo da parte dell'assuntore ex art. 1273 c.c. dei debiti indicati nel piano, ridotti secondo le percentuali previste dalla proposta concordataria;
- l'apporto di risorse esterne ai sensi dell'art. 84 comma IV CCII da parte di Carlo Genoni e Vittorio Genoni per la somma di € 126.109,00, pari al 10% dell'attivo disponibile al momento della presentazione del ricorso.

La ricorrente propone il pagamento integrale dei crediti di rango privilegiato entro il termine del 30.6.2026 ed il soddisfacimento del ceto chirografario, suddiviso in classi (fornitori chirografari ed agenti per indennità suppletiva di clientela e per eventuale mancato preavviso; istituti di credito titolari di garanzie prestate da terzi; garanti surrogati e altre parti correlate), nella misura del 30% entro il 30.9.2026.



3. L'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi ed il trattamento dei creditori.

Risultano rispettati i requisiti previsti dall'art. 112 comma I lett. c), d) ed e) CCII.

Va premesso che, come già osservato nel decreto di concessione del termine ex art. 44 CCII, sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo l'impresa sede in Busto Arsizio. Dalla documentazione in atti risultano il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e lo stato di insolvenza dedotto. La procedura si è poi svolta regolarmente, con puntuale adempimento da parte del debitore degli obblighi informativi prescritti, sia nella fase prenotativa che dopo l'ammissione, ai fini di consentire una informata e consapevole espressione del voto. Non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori ex art. 106 CCII.

Il contenuto del piano è conforme al disposto dell'art. 87 CCII ed è corredato dalla attestazione prevista dal comma terzo di tale norma.

La proposta prevede un apporto di risorse esterne di € 126.109,00, che incrementa del 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, e assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo e non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, oltre che con tempistiche più celeri. I creditori privilegiati saranno pagati integralmente entro il 30.6.2026.

Si deve, inoltre, ritenere la correttezza della formazione delle classi ex art. 85 CCII poiché i creditori sono stati raggruppati in categorie omogenee, in modo da rispecchiare una sufficiente comunanza di interessi ai sensi dell'art. 2 comma I lett. r) CCII, con la collocazione in classi distinte dei creditori garantiti e di quelli chirografari, nonché delle parti correlate. E' stata inoltre assicurata la parità di trattamento all'interno di ciascuna classe ex art. 112 lett. e) CCII.

4. La fattibilità del piano.

A fronte di un fabbisogno concordatario pari ad € 1.198.474, calcolato dal Commissario giudiziale sulla base del passivo complessivo come rideterminato nella relazione ex art. 105 CCII, la società in concordato dispone di risorse liquide per € 867.879,00 (alla data del 31.3.2026), cui si devono aggiungere, quali ulteriori componenti suscettibili di immediata realizzazione:

- i titoli PIM INCOME EUR HDG DIS – Allianz Bank , per un controvalore contabile di € 98.097,65 ed un valore di realizzo di € 82.714,65 alla data del 31.12.2025;
- la finanza esterna che viene apportata da Carlo Genoni e Vittorio Genoni:
 - i) quanto ad € 119.358,49, mediante compensazione con il controcredito di complessivi € 339.530,65 (di cui Euro 24.999,00 al privilegio, soddisfatto integralmente, ed Euro 314.531,65 al chirografo, pagato al 30%) che gli stessi vantano nei confronti della procedura per essersi surrogati nella posizione originariamente facente capo ad Allianz Bank, come da accordo autorizzato dal Tribunale;
 - ii) quanto ad € 6.750,51 mediante versamento a seguito della definitività della sentenza di omologazione.

Le componenti attive sopra indicate sono superiori all'ammontare dei crediti prededucibili e privilegiati, calcolato dal Commissario in € 900.927,00, ed è pertanto certo che la società proponente il concordato e l'assuntore dispongono della provvista necessaria ad effettuare i pagamenti dei creditori previsto entro il 30.6.2026 (nonché ad effettuare gli accantonamenti dei fondi rischi privilegiati nella misura del 100%).



L'eccedenza di circa 180.000,00 euro sarà destinata al soddisfacimento del ceto chirografario, il cui pagamento nella misura del 30% prevista (per un esborso complessivo di circa 297.000,00 euro) appare ragionevolmente eseguibile con la tempistica prospettata, tenuto conto che:

- i crediti residui da incassare, già al netto delle svalutazioni, ammontano ad € 100.241,79 e sono "in larga parte coperti da polizza SACE" (cfr. parere Commissario, pag. 7);
- l'assuntore Vadasi S.r.l. dispone di un capitale sociale di Euro 40.000,00, investito in un prodotto assicurativo prontamente svincolabile in forza di contratto stipulato con Allianz Bank.

Gli elementi esposti consentono quindi di condividere il motivato giudizio positivo di fattibilità del piano espresso nel parere del Commissario giudiziale.

5. Disposizioni concernenti l'esecuzione del concordato.

Non sussistono i presupposti di cui all'art. 84 comma VIII CCII per disporre la nomina di un liquidatore, in quanto tutti i cespiti residui di titolarità della proponente il concordano vengono trasferiti all'assuntore contestualmente all'omologazione

Per quanto concerne le disponibilità liquide giacenti sui conti correnti accesi dalla ricorrente presso Banco Desio e della Brianza e presso Allianz Bank Financial Advisor nonché sul conto corrente intestato alla procedura acceso presso Banca Popolare di Sondrio, all'udienza del 5.5.2026 Vadasi S.r.l. ha acconsentito a che sia delegata al Commissario giudiziale la disposizione dei pagamenti in conformità alla proposta. Tale modalità di esecuzione del concordato deve senz'altro ritenersi preferibile per quanto concerne il pagamento dei creditori privilegiati, per i quali il soddisfacimento è imminente (essendo previsto entro il 30.6.2026), nonché per le prededuzioni già maturate. Dopo l'esecuzione di tali pagamenti, le disponibilità residue saranno svincolate a favore dell'assuntore per consentirgli di procedere direttamente ai versamenti previsti entro il 30.9.2026 e di effettuare gli accantonamenti come da piano (tra cui, in particolare, l'accantonamento delle somme necessarie al pagamento integrale di Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno S.p.a., al quale il Commissario giudiziale dovrà comunicare la presente sentenza, in quanto parte interessata).

Il Commissario giudiziale sorveglierà l'adempimento della proposta da parte dell'assuntore, redigendo i rapporti riepilogativi ex art. 118, comma 1, CCII, alle scadenze indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 48 e 112 CCII

OMOLOGA il concordato preventivo di **CO.RI.MA. s.r.l.** (C.F. 04610860159 e P.IVA n. 01326130125), proposto dalla società debitrice e dall'assuntore **VADASI s.r.l.** (C.F. e P.IVA 04062810124).

DISPONE che il Commissario Giudiziale Dott. Roberto Cherchi:

i) previo aggiornamento dell'elenco dei creditori, provveda ad effettuare i pagamenti a favore dei creditori prededucibili già maturati e privilegiati entro il 30.6.2026;

ii) sorvegli l'adempimento della proposta, redigendo rapporti riepilogativi in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII., da trasmettere al Giudice Delegato ed ai creditori ex art. 118, comma 1, CCII, alle seguenti scadenze: 31.7.2026 e 30.10.2026;



AUTORIZZA, una volta eseguiti i pagamenti a favore dei creditori prededucibili già maturati e privilegiati, a svincolare le somme disponibili a favore dell'assuntore.

DICHIARA chiusa la procedura.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, all'assuntore ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori nonché a MEDIOCREDITO CENTRALE – BANCA DEL MEZZOGIORNO S.p.a..

MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 29/05/2026.

Il Giudice est.
Dott.ssa Elisa Tosi

Il Presidente
Dott. Marco Lualdi

